II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/251 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, del 18 febbraio 2021, che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio ([2]) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio ([3]), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone ed entità designate in considerazione della situazione nello Zimbabwe.

(2) In data 18 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/258, che depenna una persona dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive e modifica le voci relative a due persone di detto elenco figuranti, rispettivamente, negli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC.

(3) In data 17 febbraio 2021 il regolamento di esecuzione (UE) 2021/253 della Commissione ([4]) ha modificato di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. Il depennamento di una persona dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive comporta il depennamento della persona dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004, che elenca le persone ed entità per le quali le misure restrittive sono sospese a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento.

(4) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

([1]) Cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale.

([2]) Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

([3]) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

([4]) Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è soppressa la voce seguente:

«4. Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema».